



Biological Wine Innovative Environment

BOZZA REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA
RURALE

VERSIONE 1



Sommario

PREMESSE	5
Introduzione	6
SEZIONE A - Disposizioni generali.....	7
Art. 1 - Il Regolamento e il Servizio di Polizia Rurale	7
Art. 2 - Limitazioni generali e ordinanze.....	8
Art. 3 - Pulizia e gestione dei terreni agricoli incolti e delle aree boscate	8
Art. 4 - Divieto di abbandono dei rifiuti.....	9
Art. 5 - Utilizzazione di inerti, residui asfalto e materiali contenenti amianto	9
Art. 6 - Divieto di ingresso nei fondi altrui.....	10
Art. 7 - Spigolature, rastrellature, raspollature	11
Art. 8 - Sanzioni.....	11
SEZIONE B - Ambiti rurali edificati, Salvaguardia del Bosco, Boschetti e siepi, Gestione Potature e Biomasse, Relitti Rurali, Ambiti rurali particolari	11
AMBITI RURALI EDIFICATI	11
Art. 9 – Definizioni	11
Art. 10 - Norme generali sulle strutture agricolo-produttive	12
Art. 11 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione	13
Art. 12 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali NON aventi carattere familiare (allevamenti intensivi e gli agricoli - produttivi)	14
Art. 13 - Divieto di attivazione di allevamenti	14
Art. 14 - Nuovi recinti per gli animali.....	15
Art. 15 - Depositi di foraggi e insilati	15
Art. 16 - Emissione di odori molesti	15
SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI.....	15
Art. 17 - Definizione di bosco, boschetto e siepe	16
Art. 18 - Modalità di gestione e taglio del bosco.....	17
Art. 19 - Modalità di gestione di siepi e boschetti.....	17

Art. 20 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche.....	18
Art. 21 - Alberi monumentali e piante arboree e/o arbustive di pregio	18
GESTIONE POTATURE E BIOMASSE	19
Art. 22 - Accensione di fuochi nei fondi agricoli.....	19
Art. 23 - Gestione delle biomasse vegetali.....	20
Art. 24 – Sanzioni.....	21
I RELITTI RURALI.....	21
Art. 25 - Definizione di relitti rurali.....	21
Art. 26 - Individuazione dei relitti rurali	21
Art. 27 - Offerte di gestione dei relitti rurali	22
Art. 28 - Invito al recupero dei relitti rurali	22
Art. 29 - Gestione dei relitti rurali	22
Art. 30 - Usufruttuari ed altri aventi diritti	23
AMBITI RURALI PARTICOLARI	23
SEZIONE C - Tutela delle strade e regime delle acque Sistemazioni agrarie, Modalità di impianto	23
Art. 31 – Definizioni	23
Art. 32 - Atti vietati sulle strade	24
Art. 33 - Eliminazione di infestanti	24
Art. 34 - Distanze per fossi, canali ed alberi	24
Art. 35 - Gestione di fossi e canali privati.....	25
Art. 36 - Irrigazione.....	28
Art. 37 - Bacini di raccolta dell'acqua meteorica o sorgiva	28
Art. 38 - Deflusso delle acque.....	29
Art. 39 - Scarico nei fossi	29
Art. 40 - Pozzi.....	29
Art. 41 - Distanze di rispetto dalle strade e dalle aree sensibili o specifiche, nell'esercizio delle attività agricole	30
Art. 32 - Siepi e alberi prospicienti le strade	32
Art. 33 - Strade private e vicinali	32
Art. 34 - Sistemazioni agrarie e movimenti di terra	34
Art. 35 - Frane o altri dissesti.....	37

Art. 36 - Sanzioni.....	38
SEZIONE D - Uso e gestione Prodotti Fitosanitari.....	38
Art. 37 - Definizioni.....	38
Art. 38 - Campo di applicazione.....	40
Art. 39 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria	41
Art. 40 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati.....	41
Art. 41 - Vendita di prodotti fitosanitari.....	42
Art. 42 - Gestione delle giacenze presso i rivenditori dei prodotti fitosanitari revocati	42
Art. 43 - Acquisto di prodotti fitosanitari	42
Art. 44 - Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole.....	42
Art. 45- Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica	42
Art. 46 - Adozione delle tecniche di lotta guidata	48
Art. 47 - Esecuzione dei trattamenti con erbicidi.....	49
Art. 48 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti	50
Art. 49 - Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti	51
Art. 50 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	52
Art. 51 – Sanzioni.....	52
Art. 52 - Revisione e aggiornamento	53
ALLEGATI.....	53
SEZIONE E – Entrata in vigore del Regolamento	53
Art. 53- Entrata in vigore	53

Il presente Regolamento rappresenta un documento di base per la discussione ai Tavoli di Co-progettazione, estratto dal Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale del Conegliano-Valdobbiadene disponibile per la consultazione al link
<http://www.comune.valdobbiadene.tv.it/c026087/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/3521>

PREMESSE

La coltivazione della vite rappresenta uno dei settori potenzialmente trainanti l'economia locale nei comuni di Caggiano (SA), Sant'Angelo a Fasanella (SA), Castelfranci (AV). Nel territorio di questi Comuni, infatti, la coltivazione delle uve e la loro commercializzazione contribuisce significativamente alla crescita economica delle imprese e della società, nonché alla conoscenza di questo territorio in larga parte del territorio nazionale e internazionale.

Questo fenomeno è recentemente accresciuto di importanza grazie allo sviluppo di alcune realtà di trasformazione nel territorio dei Comuni firmatari il protocollo di intesa. L'aumentato interesse nei confronti della produzione vitivinicola ha comportato un aumento e una concentrazione delle superfici vitate, con un conseguente sempre maggiore utilizzo di prodotti fitosanitari, al fine di ottenere un prodotto di qualità superiore, assistendo parallelamente a un miglioramento dei processi colturali con la razionalizzazione dei sistemi di protezione fitosanitaria della vite.

Sempre più le Amministrazioni Locali sono sollecitate da singoli cittadini e Associazioni ad aumentare il livello di attenzione e di sensibilizzazione verso la tutela del territorio e la protezione della salute umana e ad intensificare il controllo sull'uso dei prodotti fitosanitari nel settore agricolo, con l'obiettivo che il loro impiego, pur mantenendo le caratteristiche di efficacia, sia tale da diminuire il più possibile l'impatto sull'ambiente o da assicurare la salvaguardia della salute dei cittadini. Tale richiesta, finalizzata all'ottenimento di uno sviluppo sostenibile, ovvero di un sistema che accanto alla crescita economica delle imprese agricole e della popolazione coniughi la tutela o la protezione della salute umana, la valorizzazione e la difesa del territorio e, soprattutto, della biodiversità animale e vegetale, rappresenta la manifestazione di un interesse diffuso di primaria importanza che impone una pronta ed adeguata risposta da parte dei Rappresentanti delle Istituzioni aventi sede, competenza ed operanti nel territorio stesso.



Solo attraverso la collaborazione tra questi Enti ed Istituzioni è possibile ottenere il contemperamento degli interessi relativi sia all'ottenimento di prodotti sempre più genuini e di qualità, che alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale racchiuso in questi territori.

Dunque diversi fattori, quali le recenti variazioni normative nazionali e comunitarie che regolano il settore agricolo, hanno imposto un cambiamento nel modo di concepire la coltivazione, la produzione e anche la promozione, di quel prodotto che è diventato uno dei simboli di questo territorio. Da qui l'idea di procedere alla stesura di un Regolamento intercomunale di Polizia Rurale contemperando le necessità di adempiere al modificato quadro normativo nel settore ambientale e urbanistico e l'esigenza di rispondere alle aumentate sensibilità della popolazione per la tutela della salute, in un contesto fortemente contraddistinto dalla diffusione della coltivazione della vite, con l'imperativo di tutelare la salute dei cittadini, il territorio e la biodiversità, e di immettere sul mercato prodotti di qualità eccellente non solo dal punto di vista organolettico e sanitario, ma anche portatori di valori e significati, il consumo dei quali sia legato all'idea di uno sviluppo sostenibile e della promozione piena dell'essere umano. È ferma la convinzione che il rispetto della salute umana e animale, la tutela ambientale, l'impatto controllato sul paesaggio siano elementi costitutivi della qualità e dell'eccellenza e vadano ricercati con grande determinazione.

Introduzione

Il territorio che interessa i comuni di Caggiano, Castelfranci e Sant'Angelo a Fasanella, in provincia di Salerno e Avellino, presenta un paesaggio in larga parte ancora conservato ed a tipica vocazione agricola caratterizzato da una forte presenza della viticoltura. Proprio la conformazione orografica e le condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli, hanno favorito lo sviluppo, nell'area, la coltivazione della vite. Diverse sono le varietà di vitigno, quasi esclusivamente di tipo autoctono, che hanno trovato diffusione in queste colline.

Nella parte meridionale della provincia di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano si estende dalle coste tirreniche ai piedi dell'Appennino campano-lucano. Dolci colline attraversate da torrenti e ricoperte di uliveti, lecci e castagni, paesi abbarbicati alle rocce, ambienti inalterati che si alternano ad aree densamente popolate, i tre siti archeologici riconosciuti dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità (Paestum, Velia e Certosa di Padula) e i percorsi di trekking, cicloturismo e canoa nell'Oasi WWF delle Gole del Calore. I terreni vitati sono composti dai suoli marnoso-calcarei della costa e delle colline fra il Calore salernitano e i Monti Alburni (conosciuti come le Dolomiti campane) e da quelli argillosi del tratto sorrentino del Fiume Calore. Il clima mediterraneo favorisce la viticoltura nei tratti costieri e immediato entroterra, mentre temperature più basse e precipitazioni abbondanti caratterizzano l'interno e i massicci montuosi. Tra i vitigni più diffusi ci sono il barbera (introdotto in Campania alla fine dell'Ottocento, è oggi il terzo vitigno della Regione), sangiovese, aglianico, fiano e



malvasia bianca, che danno vita a rossi dai colori vivaci, ben strutturati e poco aggressivi e bianchi freschi e profumati. In una piccola porzione dei Monti Alburni, dalla fine degli anni '90 si è ricominciato a coltivare l'aglianicone, un'uva dalle origini molto antiche così chiamata perché produce acini più grandi rispetto all'aglianico.

Nel corso della trasformazione sia fisica, che sociale ed economica, legata alla vitivinicoltura, questo territorio ha sempre puntato in modo determinante allo sviluppo, anche tecnologico, delle pratiche agronomiche ed enologiche per la produzione di vini di qualità.

Dunque, in questo territorio, le sfide rappresentate dal continuo cambiamento socio-economico hanno sempre determinato uno stimolo a cogliere come opportunità le mutate condizioni.

SEZIONE A - Disposizioni generali

Art. 1 - Il Regolamento e il Servizio di Polizia Rurale

Il presente Regolamento di Polizia Rurale (di seguito Regolamento), disciplina le attività di Servizio di Polizia Rurale all'interno delle zone agricole e delle zone soggette a vincoli di natura paesaggistico - ambientale, così come individuate nel vigente strumento urbanistico. Descrive le norme alle quali deve attenersi chi opera a vario titolo in ambito rurale per lo svolgimento delle attività necessarie al suo mantenimento, alla cura delle coltivazioni e degli allevamenti.

Si applica inoltre a tutti gli altri ambiti del territorio comunale indipendentemente dalla destinazione urbanistica che, a vario titolo, sono interessati da attività agricole¹.

Il Regolamento ha validità sia per i residenti, sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

Il Regolamento ha la finalità di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione e l'osservanza di Leggi, Decreti, Regolamenti e Norme dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune ed Enti preposti, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto del diritto di proprietà e la tutela dell'ambiente e della salute, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile, delle tradizioni agrarie e della vita sociale.

Il Regolamento oltre ad essere un atto amministrativo e giuridico, si prefigge di far conoscere ai cittadini le elementari norme di convivenza in ambiente rurale e in

¹ Le attività agricole sono definite dall'art. 2135 C.C., così come modificato dal D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" - art. 1 "Imprenditore agricolo".

ambiente urbano interessato da attività di natura rurale, educare i cittadini al rispetto e all'applicazione delle Norme e fornire alla Polizia Locale e ai Responsabili delle altre strutture comunali interessate alla presente disciplina, uno strumento efficace e chiaro con il quale operare.

Il presente Regolamento vuole essere anche uno strumento per impedire che i prodotti alimentari del territorio comunale dei comuni di Caggiano, Castelfranci e Sant'Angelo a Fasanella (vini, cereali, foraggi e ortofrutta fra i vegetali; latte e latticini, miele, uova, carni fresche ed insaccate o conservate fra gli alimenti di origine animale) perdano le loro elevate e tradizionali caratteristiche organolettiche e igienico – sanitarie.

Il Regolamento vuole, infatti, opporsi o moderare alcune pratiche moderne di tipo industriale che, specialmente in questi ultimi anni, vorrebbero sostituirsi alle buone pratiche agricole che da sempre connotano i prodotti del nostro territorio.

La Polizia locale, gli altri organi di Polizia Giudiziaria e le Guardie zoofile come definite dall'Art. 12 della L.R. 60/93, ciascuno per quanto di competenza e nei limiti dei compiti attribuiti dalle rispettive norme istitutive e regolamentari, vigilano sull'attuazione del presente Regolamento.

Art. 2 - Limitazioni generali e ordinanze

Ciascun conduttore di terreni può usare dei suoi beni per le colture e gli allevamenti di bestiame che ritiene più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o grave incomodo per i vicini e siano osservate le eventuali norme dettate per colture speciali o specifici allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco ha la facoltà di imporre con opportune Ordinanze, particolari modalità di conduzione e limitazioni agli allevamenti del bestiame, alle colture e alla gestione delle siepi e di altre strutture presenti in ambito rurale; l'ordinanza del Sindaco, in caso di inadempienza, può imporre la limitazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Nei casi di inottemperanza da parte dei diretti interessati e qualora l'ufficio preposto ravvisi la necessità di intervenire, si potrà procedere d'Ufficio alla esecuzione degli stessi, addebitando i costi al trasgressore.

Art. 3 - Pulizia e gestione dei terreni agricoli incolti e delle aree boscate

I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti di qualsiasi genere ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire fenomeni di erosione e dilavamento, l'insorgenza di incendi, emergenze sanitarie o di igiene pubblica.



Ai fini del contenimento del degrado ambientale, i terreni incolti devono essere periodicamente sfalciati o soggetti ad altri interventi idonei alla natura dei terreni stessi, al fine di evitare la proliferazione di animali molesti o nocivi ed erbe infestanti.

I proprietari di aree boscate e prati pascoli, montani e non, sono tenuti ad eseguire gli ordinari lavori di manutenzione e pulizia al fine di evitare il degrado ambientale e l'accumulo di materiale facilmente infiammabile.

La pulizia dei boschi in pendenza deve essere eseguita in modo da non favorire fenomeni erosivi. I residui dei tagli non devono mai ostruire il deflusso delle acque. Gli interventi devono in ogni caso essere conformi a quanto previsto dalla legislazione forestale, da eventuali piani di gestione forestale e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale ai sensi del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale -Regolamento Regionale Campania, 24 settembre 2018, n. 8.

Nei casi di inosservanza delle Norme di cui al presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di Igiene pubblica, il Sindaco intima, con propria Ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e può provvedere, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio e secondo corretta prassi degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 4 - Divieto di abbandono dei rifiuti

E' vietato scaricare, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipo nei campi, nelle scarpate, lungo le strade di qualsiasi tipologia, nei boschi, presso tutti i corsi d'acqua e in tutti i luoghi non predisposti e riservati per questa funzione dall'Amministrazione Comunale (art. 192 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Chiunque, nei luoghi pubblici anche se posti in territorio rurale, lasci cadere letame, terra, sabbia, fango o altri detriti o materiali provocandone l'imbrattamento, è tenuto, allo sgombero immediato del materiale e alla pulizia dell'area interessata (art. 15 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285).

Art. 5 - Utilizzazione di inerti, residui asfalto e materiali contenenti amianto

I materiali inerti provenienti da costruzioni e demolizioni edilizie e i residui di asfalto, ai sensi della normativa vigente sono considerati rifiuti e devono essere smaltiti in discarica autorizzata; in alternativa e solamente se sottoposti a trattamento e recupero da parte di un impianto ed adeguatamente certificati, possono essere impiegati per la sistemazione del fondo di strade e capezzagne poderali e interpoderali. Il materiale di risulta dalla spietatura dei campi, può essere reimpiegato per la sistemazione del fondo di capezzagne e strade poderali ed interpoderali. Le terre e rocce di scavo possono essere reimpiegate nel rispetto della vigente normativa (vedi anche artt. 33 e 34).

Eternit ed amianto devono essere trattati secondo la normativa vigente in materia.

Art. 6 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

Il proprietario ha diritto di delimitare in qualunque momento il proprio fondo, nel rispetto delle norme comunali o sovra comunali con il vincolo di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso; eventuali recinzioni potranno essere realizzate nel rispetto delle norme comunali o sovra comunali. Possono accedere al fondo altrui, comportandosi comunque in modo da arrecare il minor danno possibile alle colture, chi si trova in necessità di:

- inseguire sciami di api o animali sfuggiti alla custodia;
- spegnere fuochi o contenere eventi calamitosi;
- esercitare il diritto di caccia, raccolta di funghi, lumache, rane nei termini consentiti dalla Legge;
- eseguire una prestazione tecnico professionale di pubblico interesse o di emergenza sanitaria.

Il conduttore del fondo può autorizzare in via formale, mediante dichiarazione scritta da esibirsi ai soggetti preposti al controllo, qualsiasi persona a transitare per il proprio fondo.

Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile il passaggio attraverso strade private non è ammesso qualora il proprietario ne dimostri la volontà di precluderne il transito con l'apposizione di cartelli di divieto o sbarre.

Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica Ordinanza sindacale, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso. Caso per caso sarà valutata la spettanza.

Prevvia motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, anche previa emanazione di Ordinanza Sindacale, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

È vietato compiere percorsi fuori strada ed entrare nelle altrui proprietà con mezzi motorizzati non agricoli (come ad esempio motoslitte, motocross e quad), nonché esercitare attività sportive o ricreative con mezzi fuoristrada sulle strade pubbliche e interpoderali ed agrosilvopastorali.

Art. 7 - Spigolature, rastrellature, raspollature

Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso scritto del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.

Art. 8 - Sanzioni

Per l'inosservanza delle norme di cui alla sezione A, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, ai sensi dell'art. 7/bis del DLgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

SEZIONE B - Ambiti rurali edificati, Salvaguardia del Bosco, Boschetti e siepi, Gestione Potature e Biomasse, Relitti Rurali, Ambiti rurali particolari

AMBITI RURALI EDIFICATI

Art. 9 – Definizioni

Per strutture agricolo-produttive si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio delle attività agricole come definite all'art. 2135 del C.C.; in ogni caso fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito attrezzi, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, e altre fattispecie previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 2135 del C.C. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.



Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Per “piccoli allevamenti di tipo familiare” si intendono gli insediamenti aventi come scopo il consumo familiare come definiti dagli strumenti di pianificazione comunale e da DGR Campania n. 771/2012, art. 2.

Art. 10 - Norme generali sulle strutture agricolo-produttive

La realizzazione delle strutture agricolo-produttive è disciplinata dalla legge urbanistica della Regione Campania n. 16/2004 ss.mm.ii. e dalla normativa nazionale vigente.

All'interno dello stesso corpo di fabbrica è possibile combinare più tipologie o prevedere la presenza contestuale di locali destinati ad uso residenziale per l'imprenditore agricolo e di locali a destinazione agricolo-produttiva.

Il dimensionamento delle strutture agricolo-produttive, l'idoneità tecnica, nonché la funzionalità rispetto alle attività aziendali è valutata dallo SURAP Sportello Unico Regionale Attività Produttive della Regione Campania.

I locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotati di sistemi adeguati per la difesa da roditori ed altri animali sinantropi e nocivi.

È vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.

I fienili sopraelevati devono avere accorgimenti per la protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.

I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplodente sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

Nelle adiacenze e nei terreni di pertinenza dei fabbricati rurali strumentali, sia a carattere familiare che produttivo, delle strutture agricolo-produttive vanno garantite condizioni di pulizia e ordine e decoro sia per quanto riguarda i materiali e le attrezzature utilizzati per condurre l'attività, sia per i piccoli impianti di allevamento (conigliere, gabbie, ecc.).

Art. 11 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione

Per piccoli allevamenti di tipo familiare si intende l'attività di allevamento finalizzata al solo consumo della famiglia.

Per animali da affezione si intende ogni animale tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Sono compresi anche i soggetti appartenenti a specie animali definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopracitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

I ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare dovranno rispettare la normativa nazionale e regionale vigente e dovranno comunque:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - evitare il ristagno delle deiezioni favorendone il corretto collettamento e stoccaggio;
 - garantire frequenti pulizie comunque sufficienti per contenere odori e ristagni;
 - essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
 - garantire protezione e benessere agli animali.
4. nella realizzazione di ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o animali da affezione vanno rispettate le distanze dalle abitazioni di terzi eventualmente individuate dai Comuni nei loro strumenti di pianificazione urbanistica (PAT, PI, PRG).

I ricoveri e le loro pertinenze per animali ad uso domestico o affettivo (polli, conigli, uccelli, cani ecc..) devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini di proprietà, fatte comunque salve le norme urbanistiche ed edilizie vigenti quando più restrittive, e comunque evitando molestie derivanti da odori e insetti:

- 10 metri dagli edifici di terzi;
- 5 metri dalle strade;
- 5 metri dai confini di proprietà.

I piccoli depositi di letami da animali di bassa corte devono distare almeno 10 metri dai confini di proprietà, devono essere sempre evitate molestie derivanti da odori, insetti ed animali sinantropi.

Fatte salve le preesistenze e le norme urbanistiche ed edilizie vigenti, le concimaie e le vasche di raccolta dei liquami devono distare almeno 20 metri dalle case di abitazione e dai confini delle proprietà.

Art. 12 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali NON aventi carattere familiare (allevamenti intensivi e gli agricoli - produttivi)

I nuovi fabbricati e i recinti costituenti ricoveri zootecnici per l'allevamento delle diverse specie animali, sia in connessione con il fondo agricolo che intensivi, devono essere realizzati nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente e del benessere animale e della bio sicurezza.

La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad idoneo titolo abilitativo del Comune che lo rilascia, previa approvazione del Piano aziendale da parte dello Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP), parere favorevole dell'Autorità sanitaria competente in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario, territorialmente competente, per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Le distanze degli allevamenti intensivi e agricolo-produttivi sono definite e disciplinate dalla normativa regionale con DGR n. 4102/1992.

Art. 13 - Divieto di attivazione di allevamenti

Nelle zone urbane residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento anche a carattere familiare di suini, ovini, caprini, bovidi, equidi, non è consentito per problemi di carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti...).

In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dell'Autorità Competente e comunicazione all'ASL territorialmente competente, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'ASL, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'allevamento è compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b) che è identificato il numero e la tipologia di animali che si intende detenere;
- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione sono adatte alle specie allevate;
- d) che i detentori degli animali applicheranno una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
- e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

È comunque consentita la detenzione di animali da affezione o compagnia, nella misura complessiva non eccedente i 5 capi adulti.

Art. 14 - Nuovi recinti per gli animali

I nuovi recinti da realizzarsi per necessità produttive agricole o per allevamenti potranno essere autorizzati solo se tali necessità sono opportunamente documentate e certificate con Piano aziendale. Essi devono essere rimossi qualora l'attività che le ha generate venga cessata. In ogni caso la costruzione di nuovi recinti è subordinata alle prescrizioni della vigente normativa urbanistica ed edilizia comunale o sovra comunale.

I nuovi recinti per il contenimento di animali, anche solo temporaneo, devono essere collocati ad una distanza minima dalle abitazioni di terzi, (salvo diversi accordi tra le parti) da 15 a 25 metri in base alla classe dell'allevamento a norma della DGR n. 4102/1992; l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dal terreno al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale

Le norme di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 15 - Depositi di foraggi e insilati

I nuovi depositi di foraggi ed insilati, devono rispettare le norme urbanistiche ed edilizie vigenti; in mancanza di disposizioni specifiche, i depositi di detti materiali, anche se temporanei, devono distare almeno 10 metri dalle abitazioni di terzi.

È vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

È vietato stoccare foraggi imballati nei campi per periodi eccedenti i 12 mesi.

Art. 16 - Emissione di odori molesti

I proprietari o i conduttori di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico o agro-industriale ricadenti in zona agricola, dovranno adottare tutte le misure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI



Art. 17 - Definizione di bosco, boschetto e siepe

1. Bosco

Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 6 del D.Lgs 227/2001, si definisce bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, i qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 (D.Lgs 227/2001), ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero ai fini produttivi. Le suddette forestazioni vegetali e i terreni su cui sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n.759. Sono altresì assimilabili a bosco i fondi gravanti dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o tartufaie coltivate. Il comma 5 dell'art.2 del D.Lgs 227/2001 dispone che *“Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale”*.

La viabilità e/o i canali presenti all'interno del bosco, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, e le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati non costituiscono interruzione della superficie boscata.

È pure considerato bosco il terreno su cui sorgeva la formazione vegetale sopra descritta e che sia temporaneamente priva della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per l'intervento dell'uomo.

2. Boschetto o macchia boscata

Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetanti su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per il bosco nel precedente punto, ed in ogni caso avente una superficie superiore a 100 mq. ed inferiore a mq. 2000.

3. Siepe



Si definisce siepe una fascia di vegetazione costituita da alberi od arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente le funzioni di delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Art. 18 - Modalità di gestione e taglio del bosco

Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

Quanto ai mutamenti permanenti della superficie boscata vale la normativa prevista dal Regolamento Regionale n. 8/2018 ss.mm.ii.

Per i tagli boschivi si applica la normativa regionale, in particolare la L.R. n. 11/1996, il Regolamento regionale n. 3/2017, il Regolamento regionale n. 8/2018. Nei casi previsti dall'art. 31 del Reg. n. 3/2107 è ammessa una procedura semplificata costituita dalla Comunicazione di taglio da effettuare all'Ente delegato territorialmente competente, almeno trenta giorni prima della data di inizio del taglio. In assenza di risposta da parte dell'Ente entro trenta giorni il richiedente può iniziare i lavori.

Art. 19 - Modalità di gestione di siepi e boschetti

La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

Nelle siepi e boschetti devono essere effettuati tagli cedui, a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie. Le piante morte (alberi e arbusti) dovranno essere rimpiazzati. Componente della siepe e del boschetto è anche la copertura erbacea che dovrà essere sfalciata (è vietato l'uso di erbicidi) almeno una volta all'anno lasciando preferibilmente la vegetazione sul posto.

Per le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità si rimanda all'art. 32.

In aree soggette a vincolo (idrogeologico, ambientale e paesaggistico) l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale; la richiesta di eliminazione deve essere corredata da dettagliata documentazione descrittiva e fotografica dell'intervento; l'ufficio tecnico comunale, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine di tutelare interessi pubblici di natura idrogeologica, agronomico-forestale e paesaggistica, può fermare la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti; decorso il suindicato termine vale il principio del silenzio assenso.

Art. 20 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche

Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianto di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie almeno pari a quella espantata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare e possibilmente in raccordo con elementi simili presenti nelle vicinanze.

In ambito di riordino fondiario e nei casi in cui la siepe o il boschetto costituiscano elemento di protezione dalla deriva di prodotti fitosanitari (P.F.) nei confronti di aree sensibili, così come definiti nella sezione D art. 37 comma 7 e art. 45 comma 10 del presente regolamento, è obbligatorio mantenere questi elementi ponendo attenzione a quanto riportato al comma 2 art. 19. È ammesso l'estirpo previo reimpianto della siepe o boschetto nella medesima sede con le medesime funzioni. Sono fatte salve diverse modalità previste nelle pianificazioni forestali comunali (piani di riordino boschivo).

È obbligatorio dare comunicazione al Comune dell'espianto di siepi e boschetti almeno trenta giorni prima dell'intervento inviando la seguente documentazione:

- a) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- b) descrizione degli interventi previsti;
- c) elenco delle specie da eliminare e di quelle da impiantare in compensazione;
- d) superficie di espantazione e di nuovo impianto;
- e) estremi catastali delle aree interessate;
- f) durata dei lavori.

Il Comune entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivatamente vietare l'intervento o prescrivere le particolari modalità di attuazione.

Nei casi in cui si rende necessario espantare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 21 - Alberi monumentali e piante arboree e/o arbustive di pregio

Ai sensi della L. n. 10/2013, per "albero monumentale", da considerarsi di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale, si intendono:

- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;



- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

GESTIONE POTATURE E BIOMASSE

Art. 22 - Accensione di fuochi nei fondi agricoli

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7, 8, del presente articolo, allo scopo di contenere la produzione di inquinanti atmosferici nei fondi agricoli è vietato accendere fuochi.

La bruciatura all'aperto degli scarti vegetali è pratica agronomica espressamente vietata dalla normativa comunitaria e come tale recepita a livello nazionale (D.M. n. 1787/2004 e D.M. n. 5706/2004), e regionale (Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 124/2008), nonché della normativa statale (art. 256 bis D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.).

Si ricorda, inoltre, che il processo di combustione dei vegetali e scarti agronomici può determinare problemi nell'ambito della gestione dei rifiuti a norma del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

La bruciatura nei fondi agricoli di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

È esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata al riscaldamento o alla cottura dei cibi, purché tale operazione sia controllata e confinata.

La bruciatura di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari, solamente nei casi di necessità, accertati dall'Unità Operativa Dirigenziale del Servizio Fitosanitario regionale territorialmente competente, sempre adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.

Nei casi di cui al comma 4. del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato alla bruciatura, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di metri 50 dalle strade pubbliche e dai luoghi pubblici, 100 mt. dalle abitazioni e da luoghi ove possa sussistere pericolo di incendio (terreni incolti e rovi, depositi di combustibili e/o materiali infiammabili), nonché ad una distanza non inferiore ai 100 mt. dai boschi.

La bruciatura nei casi di cui al comma 4. è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le indicazioni del UP Protezione Civile Regionale che dichiara il rischio di “massima pericolosità incendi”.

Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta durante lo svolgimento di tutte le operazioni di bruciatura, nei casi di cui al comma 4, di un adeguato numero di persone maggiorenni fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo.

Le operazioni di accensione e bruciatura sono consentite solo in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

Art. 23 - Gestione delle biomasse vegetali

Si definisce biomassa, a norma del D. Lgs. n. 28/2011 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”: *“la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”*.

Il materiale vegetale paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana non è assoggettato alla disciplina dei rifiuti.

Il materiale vegetale prodotto da interventi silviculturali, da manutenzione forestale e da potatura, qualora utilizzato in impianti di combustione industriale e/o ad uso civile, disciplinati dalla parte V, titoli I e II, del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., può essere considerato “combustibile” e rientra nella definizione delle “biomasse” contenuta nell'allegato X, parte II, sezione 4, della parte V del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. Eccetto il caso in cui il materiale vegetale derivi da processi direttamente destinati alla sua produzione o ricada nelle esclusioni di cui al precedente punto 2, la possibilità di utilizzare tale biomassa secondo le disposizioni della parte V del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti di cui alla parte IV, art. 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

Non è richiesta autorizzazione per i soggetti che trattano in conto proprio i residui verdi provenienti dalla propria attività agricola utilizzando direttamente nella stessa attività il materiale prodotto (ammendante compostato verde). Deve comunque sussistere connessione tra la produzione dei residui e l'attività di utilizzo del materiale

che va rapportata alle esigenze agronomiche delle specie coltivate. Negli altri casi l'attività di compostaggio del materiale vegetale può avvenire in regime di comunicazione, nei casi previsti dal DM 05.02.1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) o nei restanti casi, in regime di autorizzazione ordinaria.

L'eliminazione con il fuoco all'aperto di biomasse vegetali non è consentita in quanto fonte di inquinamento atmosferico.

È consentita la trinciatura in campo del materiale di risulta della potatura.

Art. 24 – Sanzioni

Per l'inosservanza delle norme di cui alla sezione B, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.

I RELITTI RURALI

Art. 25 - Definizione di relitti rurali

Si definiscono relitti rurali i fondi incolti che non siano stati destinati a coltivazione agraria o utilizzazione silvo-pastorale da almeno tre anni e che presentino un inequivocabile stato di degrado ed abbandono caratterizzato da una diffusa presenza di sterpaglie, rovi ed altre piante infestanti ed i cui proprietari non abbiano ottemperato all'ordinanza comunale di cui al comma 3 dell'art. 30 del presente Regolamento.

Non possono essere considerati relitti rurali i terreni agricoli tenuti a riposo produttivo, ai sensi della vigente politica agricola comunitaria.

Art. 26 - Individuazione dei relitti rurali

Ai fini di favorire il recupero dei fondi incolti ed abbandonati, contenere il degrado ambientale, nonché al fine di salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, il Comune individua a seguito di specifica segnalazione i fondi, anche appartenenti ad Enti pubblici e morali, che possono essere considerati relitti rurali.

La Giunta Comunale approva gli elenchi degli incolti, definendoli con i soli dati catastali e li aggiorna ogni tre anni pubblicandoli all'albo pretorio.



L'avvenuta inclusione negli elenchi è notificata ai proprietari o agli aventi diritto secondo quanto prescritto dalle norme del Codice di Procedura Civile (artt. 137 - 151 - Sezione IV delle comunicazioni e delle notificazioni).

Chiunque ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale degli elenchi di cui al comma 2 del presente articolo, può presentare le proprie osservazioni sugli stessi alla Giunta Comunale, che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, assume le conseguenti decisioni.

Art. 27 - Offerte di gestione dei relitti rurali

Decorsi i 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei relitti rurali, i soggetti pubblici e/o privati diversi dal proprietario, interessati possono presentare al Comune una proposta di recupero e valorizzazione dei fondi inseriti nell'elenco, corredata da uno specifico programma di gestione.

L'elenco delle proposte di gestione dei relitti con la relativa documentazione è inviata per conoscenza ai Servizi Forestali Regionali territorialmente competenti qualora ricadenti in vincolo idrogeologico.

Art. 28 - Invito al recupero dei relitti rurali

Il Comune notifica ai proprietari di relitti rurali un formale invito a presentare, entro 6 mesi dal ricevimento dell'atto, un programma di recupero e valorizzazione degli stessi; nell'atto notificato è evidenziato che, fermo restando l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento, i relitti rurali possono essere dati in gestione dagli stessi proprietari ai soggetti richiedenti.

Art. 29 - Gestione dei relitti rurali

Il Comune notifica le proposte di gestione corredate dal relativo programma ai proprietari dei relitti rurali, invitandoli ad addivenire ad un accordo con i soggetti interessati al recupero e valorizzazione dei fondi.

Copia del contratto concluso tra il proprietario del relitto ed il soggetto interessato alla sua valorizzazione comprensivo del crono programma, deve essere inviato entro 30 giorni al Comune, che, nel termine di 30 giorni dalla data dell'avvenuto recupero del fondo, accertato sulla base del programma di gestione, cancella il fondo stesso dall'elenco dei relitti rurali.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, il Comune effettua la cancellazione del fondo dall'elenco dei relitti rurali anche nel caso in cui il suo recupero sia effettuato dal proprietario che ottemperi autonomamente.



In assenza di richieste di assegnazione, ed a fronte dell'inerzia del proprietario notificato, il Comune può assumere l'iniziativa di individuare, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati i soggetti disponibili ad assumere la gestione dei relitti rurali.

I rapporti contrattuali tra gestori e proprietari dei relitti rurali sono regolati dall'art. 45 L. n. 203/1982 sui contratti agrari.

Art. 30 - Usufruttuari ed altri aventi diritti

Qualora i relitti rurali siano oggetto di usufrutto o di enfiteusi, le disposizioni del presente capo riferite ai proprietari si applicano anche ai titolari di tali diritti.

AMBITI RURALI PARTICOLARI

Ogni comune individua i propri.

SEZIONE C - Tutela delle strade e regime delle acque Sistemazioni agrarie, Modalità di impianto

Art. 31 – Definizioni

Si definisce “strada” l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (Art. 2. Codice della Strada). Si definisce “Sentiero (o Mulattiera o Tratturo)” una strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (art. 3 Codice della Strada). Le strade (campestri) vicinali (anche dette interpoderali) ad uso pubblico, sono soggette alla legge ed ai regolamenti della strada, al pari di qualsiasi altra via di proprietà pubblica (statale, provinciale, comunale). Le strade vicinali ad uso pubblico rientrano nella nozione di strada, ai sensi del Codice.

Si definisce “confine stradale” il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea (art. 3 Codice della Strada).

In un corso d'acqua pubblica (R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904) la demanialità comprende l'alveo (fondo e sponde) fino al livello della piena ordinaria e le opere idrauliche (muri di sponda, argini, ...); le fasce di rispetto sono le fasce decorrenti lungo il corso d'acqua che consentono accessibilità al medesimo ai fini della sua manutenzione, della sua fruizione, riqualificazione ambientale e per salvaguardare la sua integrità strutturale e morfologica. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi

misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Si distingue una fascia di tutela assoluta, entro cui sono vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, lavori ed atti tra i quali “le piantagioni di alberi e siepi, le costruzioni, gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri 4 per le piantagioni e movimento del terreno”; la fascia di rispetto è “di metri dieci per le costruzioni e per gli scavi” (art. 96 lettera f) R.D. 523/1904). Tali distanze possono essere derogate dagli enti competenti.

Art. 32 - Atti vietati sulle strade

Su qualsiasi strada di uso pubblico, è vietato arrecare danni al fondo stradale con trattori cingolate o altri mezzi. E' altresì vietato imbrattare il fondo stradale, nonché gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di qualsiasi tipo e qualsivoglia quantità e carogne di animali (art.15 Codice della Strada).

Art. 33 - Eliminazione di infestanti

Tutti i proprietari e loro aventi causa hanno l'obbligo di contenere lo sviluppo e la propagazione di erbe infestanti ed arbusti selvatici per una fascia prospiciente la strada di uso pubblico non inferiore a cm 50 di larghezza, oltre l'eventuale limite di competenza di Enti terzi.

A tal fine:

- è vietata la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco;
- l'eventuale uso di prodotti diserbanti o erbicidi deve rispettare quanto previsto dall'art. 11/D della Sezione D del presente Regolamento.

Art. 34 - Distanze per fossi, canali ed alberi

Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata, oltre dotarsi di idoneo titolo abilitativo e seguire le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D. Lgs. n. 152/2006, artt.185 e 186 ss.mm.ii., D.M. n. 161/2012), deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno pari alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C. fatti salvi accordi diversi con i proprietari dei fondi confinanti.

Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale e/o dal confine

stradale, così come definito dal Codice della Strada, che non può essere inferiore a 3 metri e ad 1 metro per le strade vicinali.

Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza dell'Ente di Bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti dell'Ente stesso.

Fatte salve le norme dei commi 5 e 6 del presente articolo, nonché quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del presente regolamento, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dall'articolo 892 del C.C.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Codice della Strada, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale o del confine stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di specie a completamento del suo sviluppo e, comunque, non inferiore a 6 metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

All'esterno dei centri abitati le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni (tenendo conto della banchina, dell'eventuale fosso e delle scarpate a monte e a valle), sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del Codice della Strada. Nello specifico:

- Siepi vive o piantagioni tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non possono avere distanza inferiore a 1 m.
- Siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno non possono avere distanza inferiore a 3 m.

Quest'ultima distanza può essere ridotta fino a metri 1,5 per strade vicinali e piste ciclabili.

In caso di eliminazione dell'impianto si dovrà provvedere al ripristino della fascia di rispetto stradale. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

Qualora alberi, ramaglie, terriccio o altro, per effetto delle intemperie o altra causa, vengano a cadere, dai fondi privati, sul piano stradale di uso pubblico, i proprietari e/o i conduttori sono tenuti al ripristino dell'area nel più breve tempo possibile. In caso di inadempienza i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione sono addebitati oltre all'eventuale sanzione.

Art. 35 - Gestione di fossi e canali privati

Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di interrare fossi e canali e/o tombinarli senza la preventiva autorizzazione di cui al successivo comma 9.



Nel caso di scavi devono essere seguite le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D. Lgs. n. 152/2006, artt. 185 e 186 ss.mm.ii., D.M. n. 161/2012).

Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni idraulico - agrarie è fatto obbligo di ricostituire nei propri fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento (invarianza idraulica). Detti interventi possono essere realizzati a seguito di ottenimento di idoneo titolo abilitativo.

A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza il preventivo idoneo titolo abilitativo del Comune e/o dell'Ente o Autorità competente (consorzio di Bonifica, Genio Civile o Servizio Forestale Regionale).

I proprietari e conduttori dei fondi sono responsabili del razionale utilizzo e della sistemazione idraulica dei propri terreni, al fine di non pregiudicare l'efficienza del sistema di scolo e di difesa idraulica. In particolare sono tenuti a:

- garantire la continuità idraulica della rete di scolo;
- mantenere i volumi di invaso disponibili eventualmente compensandoli con nuovi volumi;
- evitare la compattazione delle superfici coltivate;
- evitare arature nella direzione di massima pendenza del fondo.

È buona pratica, nelle aree collinari, evitare la rullatura post semina e provvedere alla ripuntatura o aratura post raccolta.

Ogni proprietario o conduttore di fondi, per assicurare il regolare deflusso delle acque, deve provvedere in particolare:

- a) sistemare il fondo agricolo di proprietà o in gestione adottando la soluzione agronomica e idraulica più adeguata alle caratteristiche del territorio;
- b) mantenere in efficienza i manufatti presenti nel proprio fondo (ponticelli, manufatti di scolo, briglie, ecc..).

Ciascun proprietario o conduttore di fondi è sempre direttamente responsabile dei danni che, per alterazione delle esistenti linee di deflusso interne o al contorno degli appezzamenti, derivassero a strade, immobili, fondi e proprietà contigue, oltre che a persone e cose.

I proprietari e i conduttori dei terreni debbono eseguire nei relativi fondi tutti gli interventi occorrenti ad assicurare l'allontanamento delle acque in eccesso senza arrecare danno a terzi, secondo quanto disciplinato dal R.D. 368/1904 art. 140 e dal Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali), del Codice Civile.

I proprietari e i conduttori dei terreni devono in particolare provvedere:

- a) tagliare almeno due volte l'anno le erbe e regolare, quando ce ne fosse bisogno, le ramaglie e la chioma delle siepi poste ai lati degli alvei che, sporgendo su detti corsi d'acqua, rendano difficoltoso il libero deflusso delle acque;

- b) tenere sempre espurgata la rete privata, anche comune a più fondi, che circonda o attraversa il fondo agricolo in proprietà o in gestione;
- c) adottare tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare danni alle opere pubbliche e private;
- d) segnalare tempestivamente alle autorità competenti (Genio Civile, Servizio Forestale Regionale o Consorzio di Bonifica, ecc..) danni o fatti che si dovessero verificare alle reti e manufatti o situazioni di pericolo.

L'istanza di titolo abilitativo di cui al comma 3 deve essere corredata dalla seguente documentazione progettuale elaborata da tecnici abilitati nonché di ogni altro atto o documento che l'Autorità autorizzante riterrà di dover acquisire ai fini istruttori:

- a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- c) progetto dell'opera comprensivo di calcolo di invarianza idraulica;
- d) relazione idrogeologica;
- e) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;

L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo può essere rilasciata, previa acquisizione dei pareri degli Enti o delle Autorità territorialmente competenti (Consorzio di Bonifica, Servizio Forestale Regionale, Genio Civile), prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nei termini previsti dalla normativa vigente, deve essere comunicato al richiedente il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque o alla qualità della risorsa idrica o ad altri aspetti ambientali.

Lungo entrambi i lati dei canali o corsi d'acqua pubblici vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: almeno metri 10 per i corsi d'acqua, canali ricettori finali e principali, almeno metri 4 per i canali secondari misurati dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine. Le fasce sono riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Il comune indica i corsi d'acqua principali come da classificazione regionale o del Consorzio di Bonifica.

Le fasce di rispetto, di cui al comma 11, possono essere interessate solamente da colture erbacee salvo disposizioni diverse quali fasce tampone (D.M. n. 30125/2009 ss.mm.ii.). La fascia della larghezza di 2 metri decorrente i canali di cui sopra non deve essere interessata da alcuna lavorazione meccanica.

Il personale e i mezzi operativi incaricati alla sorveglianza e alla manutenzione e gestione del sistema di scolo pubblico possono accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.

A chi impedisce l'ingresso del personale di cui al precedente comma preposto della sorveglianza nonché della manutenzione sul proprio fondo, e quindi ostacola il

medesimo nell'espletamento del suo mandato, sono addebitate le spese per il fermo mezzi, per il personale e per danni arrecati a terzi.

Art. 36 - Irrigazione

L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo da non arrecare danni o molestie a terzi.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade di uso pubblico deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale e/o pericolo per la circolazione.

In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, chi effettua l'irrigazione deve collocare le attrezzature ad una distanza dal confine stradale e in posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, realizzando le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Art. 37 - Bacini di raccolta dell'acqua meteorica o sorgiva

La "rete di canali di scolo delle acque - bonifica", per ciascun bacino individuato, è costituita dai seguenti elementi:

- a) il recettore finale (fiumi o corso d'acqua classificato);
- b) i collettori principali, (canale di bonifica o corso d'acqua non classificato) che convogliano acque di un bacino al ricettore finale;
- c) i collettori secondari, (opere consortili) che immettono le acque provenienti dalle canalizzazioni aziendali e/o interaziendali, nei collettori principali;
- d) gli scoli e fossi aziendali e interaziendali (opere private).

La rete pubblica di competenza regionale è costituita dai primi tre elementi. La rete di competenza privata (complementare alla pubblica) è costituita dal 4° elemento.

Fatte salve specifiche diverse per i singoli bacini, la gestione, manutenzione, ed ogni altro intervento inerente i canali interaziendali o aziendali, nonché i relativi manufatti, sono disciplinate dalle norme di cui al Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali) del Codice Civile.

Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 c.c., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Fatto salvo l'obbligo di presentazione di cui al comma 4 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale nella fascia di rispetto stradale è soggetta inoltre alla autorizzazione dell'Ente gestore della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della

strada di uso pubblico non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, pari almeno a metri 3.

I bacini di raccolta di acqua meteorica o sorgiva di cui al presente articolo, comprese vasche in calcestruzzo, vetroresina o simili, devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
- b) il bacino deve essere adeguatamente recintato o messo in sicurezza al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali, con l'esclusione dei bacini in uso nei pascoli montani ("lame" o "pose" o "buse").

Art. 38 - Deflusso delle acque

Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.

I proprietari di terreni verso i quali affluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo. (art. 913 c.c.).

Art. 39 - Scarico nei fossi

Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 152/2006 Parte III, Sezione II, Titolo III e s. m. i.) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline, nei fossi aziendali e interaziendali e nei canali di scolo.

Art. 40 - Pozzi

Le sorgenti ed i pozzi pubblici di attingimento delle acque ad uso potabile, così come individuati nella cartografia dello strumento urbanistico vigente, sono tutelati attraverso la costituzione di zone di tutela assoluta e zone di rispetto come previsto dalla normativa vigente.

In particolare, entro la zona di rispetto di 200 m di raggio dal pozzo o sorgente (salvo diversa perimetrazione dell'area approvata dalla Regione Campania) sono vietate le attività di:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
- b) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono essere in contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta di veicoli fuori uso;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti o altro limite stabilito da norme superiori, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per la terebrazione di pozzi ad uso irriguo o domestico vale quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 830 del 28/12/2017. In particolare per tali opere, come per le derivazioni dai corsi d'acqua superficiali o da sorgenti, va avanzata richiesta di concessione al Genio Civile e/o Consorzio di Bonifica.

Art. 41 - Distanze di rispetto dalle strade e dalle aree sensibili o specifiche, nell'esercizio delle attività agricole

È consentita la temporanea occupazione di strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per la sola effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali (esbosco, vendemmie, etc.) nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada (segnaletica, distanze, etc.).

È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

Nello svolgimento delle attività agricole impicanti lavorazione del terreno, escluso lo sfalcio, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1,5 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale.

I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto o reimpianto, provvisti di pali di sostegno e di tiranti, disposti sia parallelamente che perpendicolarmente dalle strade ad uso pubblico e/o piste ciclabili, devono essere posti a una distanza non inferiore a metri 6.00 dal bordo esterno del confine stradale.

La distanza può essere ridotta a metri 3 solo nei casi di disposizione parallela dei filari qualora vengano garantiti, nel caso dei trattamenti fitosanitari, sistemi di irrorazione con macchine a tunnel con recupero o manualmente dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione o macchine dotate di ugelli antideriva e paratia laterale mobile.

Una fascia vegetale è preferibile venga interposta - laddove possibile in conformità con le norme del codice della strada o di tutela paesaggistica - tra l'impianto di vigneto, o di altre coltivazioni arboree, e la strada, a distanza di non meno di 3 metri dal bordo esterno del confine stradale, con la funzione di contenere la eventuale deriva da prodotti fitosanitari, favorire il rifugio degli insetti utili e la conservazione della biodiversità. I pali di sostegno e i tiranti degli impianti sono da considerarsi parti integranti delle colture stesse.

Le colture di tipo erbaceo devono mantenere metri 5 dal bordo esterno del confine stradale.

È facoltà di ogni amministrazione assumere diverse disposizioni in merito alle distanze di cui al presente comma nel caso di strade vicinali.

I filari di vigneti di nuovo impianto o reimpianto, o altre coltivazioni con necessità di trattamenti fitosanitari ancorché non provvisti di pali di sostegno e tiranti, adiacenti alle aree sensibili, o specifiche ad esclusione delle strade e i corsi d'acqua, (sez. D "Uso e Gestione Prodotti Fitosanitari" art. 37 comma 10) devono mantenere una distanza dalle citate aree di almeno 10 metri lineari. La distanza può essere ridotta nei seguenti casi:

- a) metri 7 qualora sia interposta una siepe o fascia alberata costituita da varietà autoctone con precoce formazione fogliare in grado di trattenere eventuale deriva da prodotti fitosanitari;
- b) metri 5 qualora l'irrorazione avvenga con sistemi che evitino la formazione di deriva quali macchine a tunnel con recupero o manualmente con lancia a mano a bassa pressione, dall'esterno verso l'interno del primo filare;
- c) metri 5 qualora siano coltivate specie di tipo erbaceo con la possibilità di portare la distanza a metri 2 (Sezione Uso e Gestione Prodotti Fitosanitari art. 9 comma 10).
- d) qualora la pendenza sia superiore al 20%, tali distanze possono essere ridotte per una percentuale pari al valore della pendenza (esempio: 10 metri – 25% = 7,5 metri se la pendenza è del 25%).

Le distanze di cui al comma 5 del presente articolo, vengono raddoppiate in adiacenza ad aree particolarmente sensibili (sez. D gestione ed uso Prodotti Fitosanitari art. 45 comma 13).

Qualora in prossimità di aree coltivate venga attivato un intervento edilizio di iniziativa pubblica o privata con caratteristiche di area sensibile o specifica, il proponente dovrà costituire al limite della proprietà titolare dell'intervento in



conformità alle normative vigenti, una siepe o fascia alberata costituita da varietà con precoce formazione fogliare per preservare le pertinenze da accidentale deriva da prodotti fitosanitari.

Sulla funzione delle siepi si allega al presente Regolamento la presentazione di uno studio condotto dal CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) e dall'Università degli Studi di Padova, denominato "Ruolo delle siepi campestri nel contenimento della deriva e nella conservazione degli artropodi utili".

Art. 32 - Siepi e alberi prospicienti le strade

I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, devono tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.

I proprietari frontisti delle strade devono tenere pulito il marciapiede o la cunetta, tombini di scarico delle acque meteoriche da fogliame, rami, pigne, sementi, erbe, arbusti e altro materiale proveniente da siepi o alberi prospicienti.

È obbligatorio tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e fino a un'altezza di almeno 4 metri, per non limitare la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettere la leggibilità dei segnali, o creare pericoli per la circolazione o danni ai veicoli. In caso inottemperanza l'intervento sostitutivo del Comune dovrà essere risarcito.

Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può imporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche Ordinanze ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 33 - Strade private e vicinali

I proprietari dei fondi, o i loro aventi causa, serviti da strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo nonché mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza e sviluppo.

Le strade vicinali di uso pubblico, essendo assimilate dall'art. 2 del Codice della Strada alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.

Le strade private che hanno usufruito o usufruiscono di finanziamenti pubblici dal Comune, Comunità Montana o altri Enti, assumono carattere di uso pubblico salvo accordi diversi con gli enti.

I proprietari o i conduttori dei fondi prospicienti le strade vicinali di uso pubblico devono eliminare tutti i materiali, gli utensili e qualsiasi cosa che, per troppa vicinanza

alla sede stradale costituiscano un pericolo o un disagio per la circolazione e il transito di veicoli, persone o animali.

Il pavimento viario può essere inerbito, in terra battuta, in ghiaia stabilizzata tipo “sarone”, in misto cementato, in aggregati addizionati di calce o cemento o resine specifiche. È consentita, in particolari condizioni previa autorizzazione del Comune, la formazione di soletta in calcestruzzo su tratti particolarmente ripidi (oltre il 10%) o in corrispondenza di tornanti. Non è consentito l’uso di asfalto se non in particolari situazioni quali il completamento di tratti esistenti.

Per la creazione di nuove strade (o modifica di tracciati esistenti) l’istanza per l’acquisizione di titolo idoneo alla realizzazione dell'intervento deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, al Servizio Forestale Regionale, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:

- a) progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell’ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- c) relazione geologica-geotecnica ed idrogeologica;
- d) eventuale relazione agronomica e/o forestale;
- e) eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.;
- f) eventuale V.Inc.A. per aree SIC e ZPS della Rete Natura2000.

Per le aree ricadenti nel territorio della Comunità Montana, la nuova strada deve essere compatibile con il Piano della viabilità silvopastorale e/o con eventuali piani di gestione forestale.

I sentieri per i quali sia riconosciuto l’uso pubblico indicati nelle mappe catastali e turistiche rappresentano un importante patrimonio della collettività. È vietato danneggiare, interrompere o impedire il transito su detti percorsi.

È ammesso il transito con biciclette, salvo specifico divieto. È vietato il transito con qualsiasi mezzo motorizzato, salvo i frontisti e aventi diritto.

In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, gli organizzatori devono, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (strade, aiuole, prati, alberi) a seguito delle operazioni condotte, e alla rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati dai partecipanti lungo i percorsi utilizzati.

Art. 34 - Sistemazioni agrarie e movimenti di terra

Per le ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie, l'istanza di autorizzazione all'intervento deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, anche al Servizio Forestale Regionale, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:

- a) progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- c) relazione geologica-geotecnica e relazione di compatibilità idraulica;
- d) relazione agronomica e/o forestale con una specifica descrizione delle caratteristiche dei suoli presenti nell'area e delle misure che si prevede di attuare per garantire la ricomposizione delle caratteristiche dei suoli anche con riferimento alle misure compensative forestali;
- e) eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) eventuale V.Inc.A. per aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000.

Le movimentazioni di terreno svolte nell'ambito delle attività agricole si distinguono in:

- a) attività ordinarie svolte normalmente dall'agricoltore, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, affinché il fondo nel quale insistono delle colture agricole mantenga la propria funzionalità, quali:
 - aratura e altre lavorazioni del terreno funzionali alle operazioni colturali;
 - sostituzione di singole viti o altre piante arboree;
 - sostituzione di tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti;
 - pareggiamento dei terrazzamenti nelle aree collinari;
 - sistemazione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti;
 - ogni altra attività che possa rientrare in questa categoria.

Per le suddette attività ordinarie non viene richiesta la presentazione di alcuna comunicazione ovvero documentazione.

Nelle aree non soggette a vincolo idrogeologico o paesaggistico ambientale, il semplice impianto di arboreto viene considerato intervento ordinario inerente l'esercizio dell'attività agro-silvo pastorale che non comporta alterazione permanente dello stato dei luoghi né dell'assetto idrogeologico del territorio. Nel caso di vincolo idrogeologico o paesaggistico ambientale è prevista la comunicazione preventiva al comune.

- b) attività di manutenzione agraria è prevista la possibilità di eseguire sterri e riporti entro spessori non superiori a cm 50 (intesi come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro che di riporto) con riferimento a superfici non superiori a 5000 mq; sistemazione di frane modesta entità; sostituzione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti. In ogni caso gli sterri

ed i riporti non dovranno andare a modificare l'assetto idrogeologico del terreno.

Le attività di manutenzione agraria prevedono la presentazione di idoneo titolo abilitativo al Comune, al quale dovrà essere allegata la documentazione indicata al precedente punto 1 e laddove necessario, l'acquisizione del parere degli Enti terzi interessati (Soprintendenza, Genio Civile, Servizio Forestale Regionale, Consorzio di Bonifica Piave, Gestore del servizio idrico integrato....) in ragione dei vincoli o servitù insistenti sull'area interessata dall'intervento. I lavori potranno essere iniziati solo dopo l'acquisizione dei suddetti pareri ed il rilascio del relativo titolo abilitativo.

- c) sistemazioni agrarie che comprendono l'insieme delle attività che vanno a modificare in modo consistente il fondo rustico e conseguentemente il territorio; nella sistemazione è possibile sterri e/o riporti dei terreni fino ad 1 m. Sono possibili deroghe in eccedenza su aree limitate e per valide motivazioni (sistemazione di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq.

Per le attività di sistemazione agraria deve essere presentata domanda di idoneo titolo abilitativo al Comune a cui dovrà essere allegata la documentazione indicata al precedente punto 1 ed in particolare tutto ciò che è necessario al fine di acquisire il parere di enti terzi (Soprintendenza, Genio Civile, Servizio Forestale Regionale, Consorzio di Bonifica Piave, Gestore del Servizio Idrico Integrato...).

Qualora non vi siano compensazioni tra scavi e riporti in sito, dovranno essere seguite le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D. Lgs. n. 152/2006, artt. 185 e 186 ss.mm.ii., D.M. n. 161/2012).

I lavori potranno essere iniziati dopo il rilascio di idoneo titolo abilitativo da parte del Comune.

Nell'impianto di nuovo arboreto dovranno essere utilizzati dei tutori rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- pali in legno;
- pali in metallo tipo corten o simili, colorati in marrone, tondini metallici;
- pali in cemento colorato in marrone;
- è vietato l'uso di pali di recupero tipo ENEL o TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali inox o riflettenti.

Per gli interventi di manutenzione agraria e di sistemazioni agrarie, qualora ricadenti all'interno dell'ambito soggetto a vincolo paesaggistico – ambientale, dovrà essere richiesta anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Sistemazione (disposizione) delle colture.

Nell'impianto o reimpianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc.) devono di norma essere rispettate le seguenti prescrizioni:



- se si effettuano movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario (primi 30/40 cm);
- con pendenze inferiori al 10% sono possibili tutte le sistemazioni ad eccezione di gradoni e ciglioni di larghezza superiore a 4 m;
- in collina le sistemazioni dovranno perseguire al miglioramento della gestione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione;
- la disposizione dei filari di impianto dovrà essere, di norma, a girapoggio, ovvero seguire le curve di livello con uno scostamento rispetto all'orizzontale fino al 5% misurato lungo il filare. La disposizione curvilinea, in casi particolari, può essere sostituita da spezzate rettilinee. Può essere tollerata una disposizione diversa (rittochino, traverso o cavalcapoggio) solo per aree limitate, non superiori a 0,5 ettari, per esigenze di raccordo tra ambiti morfologici diversi o per esigenze legate all'andamento dei confini di proprietà od altri allineamenti significativi;
- in ogni caso la disposizione a rittochino o traverso non potrà interessare superfici con pendenza superiore al 15%: in tale eventualità la lunghezza dei filari non dovrà essere superiore a 50-80 metri; oltre tale dimensione il filare dovrà essere interrotto prevedendo l'inserimento di una capezzagna con rete idraulica captante che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (fognature, condotte, canalette, drenaggi); a valle le acque dovranno essere raccolte in corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali;
- con pendenze tra il 15% e il 30% possono essere formati terrazzamenti o bancole o ciglioni tutti trattorabili ovvero con larghezza utile fino a 3 m;
- con pendenze tra 31% e 70% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate con un filare per banchina che deve avere larghezza inferiore a metri 2,00 a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario; ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche.
- oltre il 70% di pendenza è lasciato spazio al bosco, al prato o al pascolo, fatta eccezione per la eventuale presenza di vigneti storici;
- i vigneti storici devono mantenere la sistemazione originaria adeguandosi comunque alle norme relative alle distanze da strade, fossi, confini. Le superfici caratterizzate da terrazzamenti (con muretto a secco, ciglione erboso, gradone, ecc.) devono essere conservate. Tale forma di sistemazione agricola ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo agrario con la formazione di ripiani che consentono il deflusso e la divisione delle acque meteoriche ed il loro ordinato convogliamento verso sbocchi prestabiliti.

Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico – ambientale devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- prevedere elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (pruni, ciliegi, alberi da frutto)

e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali) che spezzino la “monotonia” di sistemazioni oltre i 2 ettari di superficie (considerando anche l’ambito circostante);

- tali elementi possono essere inseriti all’interno della sistemazione o raccordarsi con le coltivazioni circostanti;
- preferibilmente devono essere mantenute le piante di pregio (roveri, gelsi, peri, meli, noci, ecc.) in particolare se autoctone di età superiori ai 50 anni anche se ricadono all’interno del futuro vigneto; in caso di impossibilità ne va previsto il reimpianto.
- i filari non devono essere eccessivamente lunghi: in area collinare oltre i 150-180 m devono essere inserite delle interruzioni (piste di servizio) con esclusione delle sistemazioni a ritto chino precedentemente descritte;
- l’interfilare deve essere inerbito entro 6 mesi dall’impianto dell’arboreto;
- le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione, la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accestimento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell’erosione superficiale.

È vietato l’impianto di vigneto nelle aree golenali, nelle aree palustri e nelle altre aree soggette a naturale sommersione durante periodi con elevate precipitazioni.

Art. 35 - Frane o altri dissesti

In caso di eventi franosi od altri dissesti va fatta segnalazione agli Enti competenti (Comune, Servizio Forestale Regionale, Genio Civile, Provincia). L’istanza di autorizzazione all’intervento di ripristino deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, anche al Servizio Forestale Regionale, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:

- a) progetto dell’opera comprensivo di relazione tecnica generale dell’intervento, di rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell’ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell’intervento, e dello stato ante frana e di progetto;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- c) relazione geologica-geotecnica ed idrogeologica;
- d) eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.;
- e) eventuale V.Inc.A. per aree S.I.C. e Z.P.S. della Rete Natura2000.

I materiali da utilizzare nel ripristino di frane e dissesti devono essere, per quanto possibile, riferibili a tecniche di ingegneria naturalistica quali: terre rinforzate, arce in legname, gabbionate in pietrame, ecc. integrati da elementi vegetali vivi.

Opere assolutamente urgenti ed indifferibili, possono eseguirsi eccezionalmente senza preventivo rilascio del Permesso di Costruire o la presentazione

della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, le opere provvisorie necessarie per urgenti ed improrogabili ragioni di sicurezza e/o per evitare danni a fabbricati o viabilità pubblica o di uso pubblico, limitatamente a quanto sia indispensabile per far cessare lo stato di pericolo. Dell'inizio di tali opere deve essere data notizia scritta entro due giorni al Comune, con obbligo di presentare entro il successivo termine di giorni dieci una relazione idrogeologica preliminare con le indicazioni di massima per la sistemazione. La richiesta di regolare Permesso di Costruire ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività sarà presentata entro venti gg. corredata da tutta la documentazione tecnica e specialistica oltre a tutto ciò che è necessario al fine di acquisire il parere di enti terzi (Soprintendenza, Genio Civile, Servizio Forestale Regionale, Consorzio di Bonifica Piave, Alto Trevigiano Servizi...) in ragione dei vincoli o servitù insistenti sull'area interessata dall'intervento.

Art. 36 - Sanzioni

Per l'inosservanza delle norme di cui alla sezione C, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000.

SEZIONE D - Uso e gestione Prodotti Fitosanitari

Art. 37 - Definizioni

Si definiscono "Prodotti Fitosanitari" (PF) quelle miscele contenenti una o più sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore (Regolamento CE n. 1107/2009, applicabile anche a coformulanti e coadiuvanti), destinati a:

- a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne
- d) gli effetti;
- b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
- c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da
- e) particolari disposizioni;
- d) eliminare le piante indesiderate;
- e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

In base all'attività svolta, i gruppi principali di PF sono: fungicidi, insetticidi, acaricidi, molluscicidi, nematocidi, rodenticidi, erbicidi, fitoregolatori, fisiofarmaci repellenti e modificatori del comportamento.

Si definisce "tempo di persistenza ambientale" il tempo di permanenza delle sostanze attive contenute nei PF usati o dei loro metaboliti nell'ambiente.

Si definisce “intervallo di sicurezza” o “tempo di carenza” il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta o, nel caso di derrate alimentari, tra l’ultimo trattamento e il consumo: il rispetto di tale intervallo è finalizzato a preservare la produzione da eventuali residui di sostanze attive e/o loro metaboliti che, se presenti, dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo ammesso dalla normativa vigente.

Si definisce “tempo di rientro” il periodo di tempo, espresso in ore, che intercorre tra il trattamento e l’accesso successivo nel campo trattato senza Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella coltura trattata.

Si definiscono “irroratrici” le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:

- a) irroratrici a barra o barre: macchine impiegate per la distribuzione su colture erbacee;
- b) irroratrici ad areoconvezione o atomizzatori: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;
- c) distribuzione su colture arboree;
- d) impolveratrici o solferine: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).

Si definiscono “aree di protezione”, le aree sensibili, tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, quali colture sensibili (per esempio orti familiari), corsi d’acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

Si definiscono “aree specifiche”, con riferimento alla tutela della salute umana, dell’ambiente e della biodiversità e dei risultati dell’analisi del rischio, che devono essere preservate dalla contaminazione da PF, le seguenti:

- aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Reg. CE 1107/2009, art. 3)
- tra cui parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi
- all’interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in
- prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali, zone di interesse storicoartistico
- e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, verde di rispetto di attrezzature ed impianti, orti urbani e sociali;
- aree Siti Natura 2000 e le aree naturali protette;
- aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad esse accessibili.

Si indicano, tra le “aree specifiche” frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come particolarmente sensibili, le aree verdi pubbliche e private, i parchi e i giardini pubblici, i campi sportivi, le aree ricreative, i centri sportivi e relative pertinenze,

i plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, le aree gioco e centri diurni per bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, gli orti urbani, gli orti sociali, le piste ciclopeditone, le zone di interesse storico - artistico, paesaggistico e loro pertinenze, le aree cimiteriali e loro aree di servizio adiacenti alla coltura trattata.

Si definiscono corpi idrici: i corsi d'acqua superficiali, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali.

Sono esclusi dai corpi idrici:

- a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- a) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.

Si definisce deriva da prodotti fitosanitari, il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera dall'area trattata verso qualsiasi sito non bersaglio, nel momento in cui viene distribuito.

Art. 38 - Campo di applicazione

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non i prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

Il presente regolamento si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento tutti gli utilizzatori professionali (a cui afferiscono anche i contoterzisti) e gli utilizzatori non professionali di PF delle aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti (per produzione sia da reddito che da autoconsumo).

L'utilizzo dei PF in aree extra agricole, è regolamentato dal Piano d'azione nazionale (PAN punto A.5.6.1) (art. 6 del D.Lgs. 150/2012, approvato con D.M. 22 gennaio 2014).

Specificamente vengono definiti "aree extra agricole" tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, porti, interporti aeroporti, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, piste ciclabili, alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti commerciali e turistico ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto e siti archeologici.

Per l'utilizzo di PF in aree extra agricole, ricadenti nella tipologia di cui all'art. 1 comma 8 si seguono le disposizioni indicate all'art. 9 e comma 13 del presente regolamento.

Art. 39 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

È obbligatorio per chiunque segnalare all' Ufficio Centrale Fitosanitario della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi per la vegetazione, o per i suoi prodotti, non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.

L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1), stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

Nei terreni incolti ed abbandonati con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi delle fitopatologie di cui al comma, adottando le seguenti misure di difesa fitosanitaria:

- a) tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto;
- b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti Regione Campania - Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ufficio Centrale Fitosanitario ecc.);
- c) i trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti entro e non oltre 7 giorni dall'esecuzione.

Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo. sul rispetto degli obblighi di difesa fitosanitaria.

Art. 40 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.

I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Ufficio Centrale Fitosanitario, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art. 41 - Vendita di prodotti fitosanitari

La vendita di PF è regolamentata dal D. Lgs n. 150/2012, ARTT. 8, 10 e 16 e dal D.M 22 gennaio 2014 – Piano d’Azione Nazionale (PAN), azione A.1. (dettagliato nell’ALLEGATO I del presente Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale).

Art. 42 - Gestione delle giacenze presso i rivenditori dei prodotti fitosanitari revocati

Per la gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati si fa riferimento al D. Lgs. n. 152/2006 parte IV e ss.mm.ii. (dettagliato nell’ALLEGATO I del presente Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale).

Art. 43 - Acquisto di prodotti fitosanitari

L’acquisto di PF, è regolamentato dal D. Lgs. n. 150/2012, art. 9 (dettagliato nell’ALLEGATO I del presente Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale). I PF possono essere acquistati solo presso i rivenditori.

Art. 44 - Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole

Per il trasporto dei PF e la conservazione dei PF (e dei concimi) nelle aziende agricole si fa riferimento alla normativa vigente (ALLEGATO I del presente Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale).

Art. 45- Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica

A partire dal 2019, gli utilizzatori professionali di PF, devono applicare i principi generali della difesa integrata obbligatoria, quali:

- a) applicazioni di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni; anche con il supporto di bollettini fitosanitari e agrometeorologici;
- b) utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti;
- c) ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;
- d) uso di PF che presentano il minor rischio per la salute umana e per l’ambiente.

L’utilizzo dei PF è riservato a personale qualificato munito di certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di PF.

In virtù dei principi generali di precauzione, di riduzione dei rischi per la salute umana e di salvaguardia ambientale, i PF devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo previsto, nell’assoluto rispetto della normativa

comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza delle modalità descritte in etichetta e nella SDS del PF.

Compatibilmente con normative di carattere sovraordinato e comunque nei limiti delle potestà degli organi territoriali locali, in ragione della antropizzazione diffusa e della particolare sensibilità ambientale dell'intero territorio di riferimento, è obbligatorio l'utilizzo di PF che presentino il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.

È vietato l'uso di PF riportanti in etichetta le seguenti indicazioni:

- a) Molto Tossico (T+), Tossico (T) o indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350 e relative combinazioni (H350i), H360, e relative combinazioni (H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd), H370, H372;
- a) Nocivo (Xn) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sulla salute dell'uomo (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68) o indicazioni di pericolo H341, H351, H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362.

Per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione della fitopatia, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al punto precedente limitatamente per l'impiego dei prodotti classificati Xn R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o riportanti in etichetta indicazioni di pericolo H341, H351 H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362, in conformità alle Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture della Regione Campania, fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità e il peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica.

È fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento quando abbiano chiesto di esserne informati, con le modalità concordate tra le parti e quando previsto in etichetta. Per altri obblighi di segnalazione preventiva, si rimanda al successivo art. 14 comma 2.

Per l'utilizzo dei PF si deve sempre fare uso dei previsti DPI che devono essere lavati accuratamente dopo il loro utilizzo o correttamente smaltiti in caso di DPI monouso, secondo quanto indicato nella specifica nota informativa.

Non è consentito mangiare, bere o fumare durante la preparazione o la distribuzione della miscela.

Durante la manipolazione e l'utilizzo dei PF è fatto obbligo adottare tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute degli utilizzatori (D.lgs. 81/2008), delle persone e degli animali e per la protezione dell'ambiente ed in particolare, per la tutela e protezione dell'operatore, si consiglia l'uso dei preparati in formulati liquidi, sacchetti idrosolubili o a microgranuli (WG, WDG, DF, FL) caratterizzati da particelle di piccolissime dimensioni con ottima disperdibilità in acqua i quali non producono polvere durante la manipolazione.

È vietato trattare con PF e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela, e la conseguente contaminazione di

altre colture o aree non interessate al trattamento, con riduzione dell'efficacia del trattamento stesso (sconsigliato trattare con velocità del vento superiore a 2,5-3 metri/secondo, misurata ad un'altezza da terra corrispondente a quella dove si disperde la deriva).

Durante l'effettuazione dei trattamenti, i PF non devono raggiungere le aree di protezione o le aree specifiche particolarmente sensibili ovvero le aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi PF, devono essere effettuati con modalità tali da evitare la deriva.

Dal confine delle aree specifiche particolarmente sensibili frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, così come definite all'articolo 1 comma 9 del presente Regolamento, o in altre aree puntualmente individuate dall'Amministrazione comunale, deve essere garantita una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 metri lineari. Nella fascia di 45 mt dai confini della fascia di rispetto si conferma il divieto dell'uso di PF classificati T+, T e Xn, ovvero PF riportanti in etichetta le seguenti indicazioni di pericolo: H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H340, H341, H350 e relative combinazioni (H350i), H351, H360 e relative combinazioni (H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd), H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362, H370, H372. Eventuali deroghe potranno essere concesse agli enti con scopi di ricerca e sperimentazione. I trattamenti fitosanitari nelle aree di cui al presente articolo, dovranno essere annotati entro 48 ore sul registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari. La distribuzione di PF in zone adiacenti ai plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, alle aree gioco nei centri diurni per bambini è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura e comunque, dopo il termine delle lezioni.

Nel caso dei trattamenti a colture arboree, in prossimità di aree di protezione o specifiche, la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (comunque entro il 20 maggio per la vite e le altre colture a foglia caduca) e nella fascia di 20 metri successivamente a tale data. È vietato l'impiego di ugelli operanti ad alta pressione (maggiore di 15 bar) a causa dell'eccessiva produzione di gocce fini; deve essere privilegiato l'impiego di ugelli di nuova generazione, o meglio del tipo a inclusione d'aria. La dimensione delle aree con prescrizioni può essere ridotta come di seguito indicato in funzione del tipo di attrezzatura utilizzata per l'esecuzione dei trattamenti (vedi Tabella 1):

- a) atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato: nessuna riduzione;
- b) atomizzatore con possibilità di ridurre la portata del ventilatore oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce: 20 metri nel primo periodo e 15 nel secondo;
- c) atomizzatore con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli orientabili) e ugelli orientabili: 15 metri nel primo periodo e 10 nel secondo;
- d) irroratrice a recupero della miscela non intercettata dalla vegetazione (tunnel): 3 metri nel primo e 1,5 nel secondo periodo;

- e) entro la fascia di rispetto sopra definita, i trattamenti con prodotti fitosanitari possono comunque essere effettuati irrorando:
- I filari nei primi 5 metri – ad esclusione dell'eventuale filare posto a confine che deve essere trattato solo manualmente con pompa a spalle – possono essere trattati solo manualmente con lancia a mano a bassa pressione o macchine irroratrici con recupero,
 - i filari rimanenti vanno trattati verso l'interno dell'appezzamento con ventola accesa solo a partire dal secondo filare dopo i primi 5 metri,
 - con macchine a ventilatore spento,
 - con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell'uscita dell'aria
 - verso l'esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento,
 - manualmente,
 - con macchine recuperatrici (a tunnel).
- f) il controllo delle malerbe per gli eventuali filari nella fascia di 5 metri all'area di rispetto è ammesso solo con procedure meccaniche. Specifiche riduzioni possono avvenire come previsto dal presente comma lettera k;
- g) in caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici o solferine, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine in cui è massima l'umidità relativa dell'aria;
- h) in caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree con prescrizioni adiacenti alle aree specifiche e delle strade deve essere interrotta l'erogazione durante la fase di svolta. Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari;
- i) nel caso sia impossibile il transito all'interno della coltura con attrezzature azionate da trattore, fino ad emanazione di nuove norme superiori, è ancora consentito l'impiego delle irroratrici pneumatiche con testata a cannone esclusivamente con le seguenti restrizioni:
- regolazione della gittata a meno di 40 metri;
 - uso di ugelli in grado di produrre gocce medio-grandi, operanti a pressione non superiore a 10 bar;
 - orientamento del getto in direzione opposta rispetto alle aree sensibili;
 - non effettuare trattamenti in presenza di vento;
 - non effettuare trattamenti nelle ore più calde.
- j) in tutti i casi, dagli edifici di civile abitazione e loro pertinenze, deve essere mantenuta una fascia con divieto di trattamenti fitosanitari a colture arboree di 5 metri;
- k) per i trattamenti effettuati su colture erbacee e diserbo su banda su colture arboree con irroratrici, si applica una fascia di rispetto non trattata in relazione alle aree sensibili o specifiche, pari a 5 metri lineari; tale ampiezza, ad eccezione dei corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri e le fonti di approvvigionamento idrico, che seguono norma specifica (art. 9 comma 17 e 18, art. 11 comma 2 e 3 del presente regolamento), può

essere ridotta a 2 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o a manica d'aria e ausilio di attrezzatura schermata per i trattamenti localizzati su banda. L'uso di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato. (vedi Tabella 2).

Tabella 1 - Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in vigneto e Frutteto esplicitiva dei contenuti di cui al comma 14.

Valori espressi in metri

Tipo di irroratrice	FASCIA DI RISPETTO	
	trattam. al bruno o vegetaz. ridotta (prima 20 maggio) ²	con vegetazione piena (dopo 20 maggio) ³
Atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato	30	20
Atomizzatori con possibilità di ridurre la portata del ventilatore, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce	20	15
Irroratrici con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli regolabili) e ugelli orientabili	15	10
Irroratrici a tunnel con recupero o manualmente	3	1,5
Irroratrici pneumatiche con testata a cannone	Con restrizioni specifiche	Con restrizioni specifiche
OBBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE	5	5
- dalle pertinenze di edifici di civile abitazione; (art. 45 comma 14 lett. j);		
- dalle aree particolarmente sensibili (art. 45 comma 13);		
- dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri, (art. 45 commi 20)		
Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 45 comma 21)	Norma specifica	Norma specifica

Tabella 2 - Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei diserbanti o altri prodotti fitosanitari in genere (impiego su cereali, soia, girasole, colza, incolti, ecc.) esplicitiva dei contenuti di cui al comma 14 e art. 47.

Valori espressi in metri

Tipo di irroratrice	FASCIA DI RISPETTO	
	Con terreno nudo	Con vegetazione coprente
Irroratrice a barra con ugelli idraulici a ventaglio e trattamenti localizzati su banda colture arboree	5	5
Irroratrice a barra con ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o manica d'aria e ausilio attrezzatura schermata su banda	2	2
OBBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE	5	5
dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri (art. 11 comma 2)		
Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 47 comma 3)	Norma specifica	Norma specifica

² Per la vite e le altre colture arboree caducifolia prima del 20 maggio.

³ Per la vite e le altre colture arboree caducifolia dopo il 20 maggio.

Nel caso i fondi da irrorare siano delimitati da siepi fitte in grado di trattenere la deriva, o in presenza di barriere fisiche (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) con la medesima funzione, di altezza non inferiore a metri 3, le distanze da rispettare possono essere ridotte fino al 50%.

Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica funzionale periodica presso strutture accreditate dalla Regione ai sensi del Piano d'Azione Nazionale (PAN) e come previsto all'art. 48 comma 8 del presente regolamento. Al momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste, in caso contrario si deve provvedere a immediata verifica funzionale certificata.

E' fatto divieto eseguire trattamenti da strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica⁴.

Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di linee ferroviarie, strade ad uso pubblico, incluse le piste ciclabili, marciapiedi e parcheggi, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza di irrorazione consentita in funzione dell'attrezzatura utilizzata. L'eventuale filare posto a confine della strada, tale da impedire il passaggio del mezzo agricolo, può essere trattato dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione.

Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza/rientro degli stessi.

Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 mt lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.

Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, fermo restando quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA 2018) della Regione Campania (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009) e dal Piano Regionale degli Acquedotti (D.G.R. n. 182 del 14.04.2015), i trattamenti fitosanitari nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione da acque superficiali.

⁴ È facoltà dell'Amministrazione comunale individuare puntualmente attraverso specifica deliberazione di Giunta Comunale l'elenco delle strade di pubblico passaggio.

L'irrorazione aerea è vietata, salvo deroghe dalla Regione Campania.

Come previsto dall'art. 15 L.R. n. 7 del 29/03/ 2006, n.7, al fine di salvaguardare l'attività dei pronubi sono vietati interventi con agrofarmaci su qualsiasi coltura, spontanea o agraria in fioritura, dall'apertura alla caduta dei petali. Al di fuori di detto periodo, gli stessi interventi sono consentiti solo successivamente allo sfalcio delle vegetazioni sottostanti o vicine se sono in fioritura.

La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.

L'utilizzatore professionale deve annotare, nel "Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari", l'utilizzo, in ambito agricolo, extra-agricolo e sulle derrate alimentari immagazzinate, dei PF.

Il registro va conservato presso l'ente o l'azienda dove si impiegano i PF; ha validità annuale e deve essere conservato per almeno 3 anni. Al fine di rendere possibile il puntuale controllo, ogni registrazione relativa all'utilizzo di PF dovrà avvenire entro 7 giorni dal trattamento anche se auspicabile entro le 48 ore; nel caso di trattamenti effettuati da terzisti la compilazione del Registro può essere eseguita dal terzista stesso, che apporrà anche timbro e firma. In alternativa il terzista potrà rilasciare la scheda "E" debitamente compilata da allegare al Registro. Nel caso l'utilizzatore dei PF non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi, dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nell'ALLEGATO VII "Indicazioni operative per l'acquisto e l'utilizzo dei Prodotti Fitosanitari" le informazioni e la modulistica necessaria.

La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari", predisposto dalla Regione Campania
all'indirizzo http://agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/Allegato_2_Registro.pdf web

Sono esonerati dalla compilazione del registro dei trattamenti solo i soggetti che utilizzano i PF esclusivamente in orti, il cui raccolto è destinato all'autoconsumo, o in giardini familiari.

E' vietato l'uso di PF negli ambiti boschivi o sulle siepi salvo apposita autorizzazione dell'Autorità forestale o del competente Ufficio Centrale Fitosanitario della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Gli enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.

Art. 46 - Adozione delle tecniche di lotta guidata

I comuni di Caggiano, Castelfranci e Sant'Angelo a Fasanella, promuovono presso gli enti interessati, il potenziamento delle tecniche di lotta integrata, ritenuto fondamentale per una gestione ottimale dei trattamenti fitosanitari nel rispetto dell'ecosistema nella sua complessità.



Art. 47 - Esecuzione dei trattamenti con erbicidi

La distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile. In caso di colture arboree compreso i vigneti, è consentita solo sottochioma lungo il filare, minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile e dannosa di prodotto. E' vietato trattare con erbicidi le testate, le capezzagne a lato degli appezzamenti coltivati con colture erbacee e del filare in caso di colture arboree.

Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, il trattamento con PF ad azione erbicida in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato distribuito raggiunga il corpo idrico, le sue sponde e/o gli argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia con il divieto di trattamenti erbicidi di almeno 5 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.

Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, fermo restando quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA 2018) della Regione Campania (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009) e dal Piano Regionale degli Acquedotti (D.G.R. n. 182 del 14.04.2015), devono essere adottate le misure individuate dai predetti Piani. I trattamenti erbicidi nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

Nel territorio dei Comuni di Caggiano, Castelfranci e Sant'Angelo a Fasanella, ogni intervento di diserbo deve essere annotato entro 7 ore, giorni nel "Registro dei trattamenti" di cui al D.Lgs. n. 150/2012, art. 16, commi 3 e 4, auspicabile entro le 48 ore.

Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti di diserbo.

Specificamente per le superfici vitate e/o altre colture arboree, sono consentiti non più di due trattamenti di diserbo all'anno, da preferire quello autunnale e di norma da eseguire su vegetazione bassa qualora, in via eccezionale, si renda necessario trattare vegetazione alta, queste dovranno essere falciate entro 15 giorni dal trattamento⁵.

⁵ Non è auspicabile di norma trattare erbe infestanti eccessivamente alte perché necessitano dosi elevate di prodotto; inoltre si incorre nel rischio di contaminare anche l'apparato fogliare della vite con le relative conseguenze. E' preferibile quindi intervenire precocemente sulle infestanti (5-10 cm altezza), con la possibilità di usare dosi anche al di sotto della misura minima prevista in etichetta (sulla superficie effettivamente trattata). Da consigliare inoltre, l'inerbimento artificiale della sottofila con flora (festuche) parzialmente resistente (a dosaggi contenuti) a taluni principi attivi di erbicida: il loro impiego evita la presenza di fasce di terreno completamente disseccate e ne limitano in maniera determinante il rischio erosione ed ruscellamento soprattutto nelle aree declivi.

La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto coltura non deve eccedere i 60 cm. Per le fasce di rispetto dalle aree specifiche, si osservano le disposizioni di cui all'art.9 comma 13 e 14 del presente regolamento (vedi Tab. 2)⁶.

Rispetto a quanto sopra indicato, ogni Amministrazione comunale può adottare provvedimenti più restrittivi attraverso specifica ordinanza sindacale. Detta ordinanza deve essere motivata da situazioni contingenti con particolare riferimento alla falda idropotabile, ai limiti di legge correlati ed a rapporti di prova analitici forniti dal laboratorio istituzionalmente competente.

Art. 48 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti

La preparazione delle miscele nonché le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, sono vietate su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi e fontane.

Durante la circolazione su strada ad uso pubblico, gli atomizzatori devono essere spenti.

Il lavaggio delle attrezzature per la preparazione e distribuzione dei PF con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere condotto senza causare un'esposizione, anche non intenzionale, dell'ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti.

E' utile calcolare con precisione la quantità necessaria da preparare per minimizzare se non annullare la presenza di residui da gestire.

Alla fine di ogni trattamento, eventuali residui della miscela dovranno essere raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura. Le acque di lavaggio del serbatoio e dei tubi devono essere aggiunte ai residui oppure lasciate nel serbatoio e riutilizzate sempre su colture per le quali il prodotto è registrato. Ove non dovesse essere possibile riutilizzare la miscela residua e le acque di lavaggio, le stesse devono essere raccolte in adeguati contenitori in materiale resistente agli urti e alla sostanze corrosive, e dovranno essere conferite alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. E' vietato formare pozzanghere o ristagni nei locali e loro pressi adibiti al lavaggio delle attrezzature.

L'approvvigionamento di acqua per il rifornimento del serbatoio delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a evitare qualsiasi immissione di miscele nei corpi idrici o nelle reti degli acquedotti; in particolare è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili. L'acqua potabile, in assenza di altra fonte di approvvigionamento, deve essere prelevata da altra cisterna non contaminata da PF e

⁶ L'utilizzo di erbicidi localizzati sulla fila può essere evitato/limitato, utilizzando apposite trinciatrici da interfila dotate di particolari convogliatori che depositano il "trinciato" sulla sottofila formando uno strato di "pacciamatura costituito da sostanza organica.

da altre sostanze nocive.

Per la preparazione della miscela antiparassitaria è comunque preferibile l'utilizzo di acqua piovana.

Qualunque siano le cisterne dell'acqua di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori impedendo fenomeni di riflusso nella condotta idrica. Per il rifornimento delle cisterne è ammesso il prelievo da corsi d'acqua solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute in pressione.

Il livello di riempimento deve essere tale da non permettere tracimazioni a causa di sobbalzi o dislivelli del terreno. Il bocchettone di carico deve essere provvisto di coperchio a tenuta.

I dispositivi "caricabotte" devono essere utilizzati esclusivamente per il caricamento d'acqua dell'atomizzatore; è vietato utilizzare tali mezzi per le operazioni di miscelazione e/o di pulizia.

Va inoltre periodicamente controllato lo stato delle condutture al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto. E' obbligatorio dotare le attrezzature di ugelli antigoccia.

Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici e la qualità della distribuzione e quindi, di ridurre le conseguenze degli effetti negativi sull'ambiente, sono obbligatori il controllo e la taratura periodici di tutte le macchine operanti per la distribuzione dei PF nel territorio dei comuni di Caggiano, Castelfranci e Sant'Angelo a Fasanella (eccetto piccole attrezzature di uso hobbistico). Il controllo deve essere eseguito presso i centri autorizzati: è obbligatorio conservare la documentazione rilasciata dal Centro Prova (Attestato di funzionalità).

Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte al controllo funzionale, almeno una volta, **entro il ??????**. L'intervallo dei controlli non deve superare i cinque anni **fino al ????**, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte a verifica funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto.

Art. 49 - Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari devono essere lavati manualmente, introducendo una quantità d'acqua corrispondente al 20% della capacità del contenitore e ripetendo l'operazione almeno 3 volte (6 volte per i prodotti tossici e molto tossici); l'operazione di lavaggio può essere svolta anche meccanicamente preferibilmente utilizzando gli appositi dispositivi lavabottiglie presenti sulle irroratrici, con pressione d'acqua di almeno 3 bar, portata minima di 4,5 litri/minuto, tempo di lavaggio di almeno 40 secondi e tempo di sgocciolamento di almeno 60 secondi. L'acqua di lavaggio verrà impiegata per i successivi trattamenti fitosanitari o raccolta in idonei contenitori, ben chiusi e muniti di etichetta, da smaltire tramite ditta autorizzata.

I contenitori devono essere schiacciati, per ridurre al minimo i volumi, ed introdotti in appositi sacchi chiusi ed identificabili tramite apposizione di etichetta, riportante i dati dell'azienda. I sacchi così confezionati devono essere posti al riparo dal dilavamento meteorico, fuori della portata dei bambini, animali e persone non addette all'uso.

I sacchi vanno conferiti in occasione delle raccolte appositamente organizzate dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, previa sottoscrizione di apposita convenzione, o smaltiti tramite ditta autorizzata.

Art. 50 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con PF e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro indicato nell'etichetta del PF.

L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:

- a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
- b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.

L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" o altre frasi equivalenti.

Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari, prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conducente del fondo e relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI.

Art. 51 – Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono sanzionate secondo le disposizioni previste in materia.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dagli organi di Polizia Giudiziaria e dalle ASL competenti per territorio, quali organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e ss.mm.ii.



Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da norme speciali, (D.Lgs. n. 150/2012 art. 24 o altre norme vigenti in materia) sono punite con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00; ad eccezione dell'art.9 comma 21 per il quale è prevista la sanzione amministrativa da € 258 a € 620 come previsto dalla L.R. 23/1994.

In caso di reiterazione delle violazioni, vengono punite come previsto all'art. 8 bis della legge 689 /81 e s.m.i.

Le infrazioni accertate a **partire dal 2018** non vengono considerate ai fini del precedente comma qualora siano trascorsi 3 anni dalla data dell'ultima precedente sanzione al medesimo Regolamento.

Art. 52 - Revisione e aggiornamento

Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento, con le medesime procedure utilizzate per la prima redazione.

ALLEGATI

- ALLEGATO I: Vendita di prodotti fitosanitari, gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati, acquisto di prodotti fitosanitari, trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari, diserbanti e concimi nelle aziende agricole
- ALLEGATO II: Glossario
- ALLEGATO III: Nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici
- ALLEGATO IV: Lettura delle etichetta dei prodotti fitosanitari e dei dati della scheda di sicurezza
- ALLEGATO V: Glossario macchine irroratrici
- ALLEGATO VI: Fac simile cartello trattamento fitosanitario
- ALLEGATO VII : Indicazioni operative per l'acquisto utilizzo dei Prodotti Fitosanitari

SEZIONE E – Entrata in vigore del Regolamento

Art. 53- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.



